



COMUNE DI LARI

Regolamento
per l'istituzione della

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 127 del 29/12/1994;

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 31/10/1995;

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30/01/1996;

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27/03/2002;

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27/03/2003;

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/03/2004;

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17/02/2005;

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 20/12/2005;

INDICE:

- Art. 1: Istituzione della tassa
- Art. 2: Oggetto del Regolamento
- Art. 3: Definizione dei rifiuti solidi urbani interni
- Art. 4: Soggetti passivi della tassa
- Art. 5: Presupposti della tassa
- Art. 6: Termine di presentazione della denuncia o della rettifica
- Art. 7: Limiti territoriali di attivazione del servizio
- Art. 8: Collegamento Ufficio Tributi e Uffici comunali
- Art. 9: Cancellazione dal ruolo
- Art. 10: Rimborsi
- Art. 11: Funzionario responsabile
- Art. 12: Definizione di locali ed aree tassabili
- Art. 13: Classificazione di locali ed aree
- Art. 14: Occupazione temporanea di locali
- Art. 15: Applicazione della tassa in funzione del servizio
- Art. 16: Determinazione della tassa
- Art. 17: Norme per la determinazione della superficie
- Art. 18: Esenzioni oggettive
- Art. 19: Disciplina della tassa giornaliera dei rifiuti
- Art. 20: Disciplina della tassa per le parti comuni del condominio
- Art. 21: Riduzioni della tassa
- Art. 21 Bis: Agevolazioni per utenze domestiche distanti dal cassonetto
- Art. 22: Riduzioni per particolari condizioni di uso
- Art. 23: Agevolazioni
- Art. 23 Bis: Agevolazioni per l'uso del biocomposter

- Art. 23 Ter: Agevolazioni per portatori di handicap e classi sociali più disagiate
- Art. 24: Norme di rinvio
- Art. 25: Entrata in vigore

Art. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi interni, individuati dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 10.9.1982 n. 915, e' dovuta una tassa annuale da applicare in base a tariffa come previsto dall'art. 58 e segg. del D.Lgs.15.11.1993 n. 507.

Nel caso in cui i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, individuati dall' art. 39, comma 1, della Legge 22.2.1994 n. 146 siano conferiti al gestore del servizio pubblico, i termini, le modalità, le quantità nonché il compenso per lo smaltimento saranno definiti da apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 10. 09.1982 n. 915.

Resta salva la facoltà dei Comuni di disciplinare, nell'ambito del regolamento di cui all'art. 8, comma 2, del D.P.R. 10.09.1982 n. 915, il conferimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, di cui all'art. 39. comma 1, della Legge 22.2.1994 n. 146, al gestore del servizio pubblico. In questo caso è dovuta la tassa annuale da applicare in base a tariffa come previsto dall'art. 58 e segg. del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

Art. 2

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs.15.11.1993 n. 507, viene disciplinata l'applicazione della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto, trattamento e stoccaggio definitivo.

Art 3

DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Per rifiuti solidi urbani interni si intendono i rifiuti urbani individuati dall'art. 2, comma 3, punti 1) e 2) del D.P.R. 10. 9.1982 n. 915, mentre i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani sono quelli indicati dall'art. 39, comma 1, della Legge 22.2.1994 n. 146.

Art. 4

SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio, locali ovvero aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa secondo il successivo art. 5. In ordine al principio di solidarietà sancito nell'art. 63 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, resta inteso che detto vincolo opera in ogni fase del procedimento tributario, sia quello dell'accertamento, della riscossione che del contenzioso.

Art. 5

PRESUPPOSTI DELLA TASSA

La tassa è dovuta per l'occupazione e detenzione a qualsiasi titolo, reale ed obbligatorio, di locali nonché delle aree scoperte a qualunque uso adibiti, posti nelle zone del territorio comunale ove è istituito e attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi:

- a) campeggi;
- b) distributori di carburante;
- c) sale da ballo all'aperto;
- d) banchi di vendita;
- e) aree che costituiscono parti comuni di condomini, pertinenza e accessori, regolati dal Codice Civile;
- f) tettoie;
- g) capannoni aperti indipendentemente dalla loro infissione stabile al suolo, che, per loro utilizzazione possono produrre rifiuti solidi urbani, di cui all'art 2 comma 3, punti 1 e 2 del D.P.R. 10. 9.1992 n. 915, o rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, di cui all'art. 39 della Legge 22.2.1994 n. 146.

La tassa si applica altresì a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato che non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettati dove, per loro utilizzazione, possano prodursi rifiuti solidi urbani o rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Ai sensi dell'art. 59, comma 6, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, l'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tassa.

Art. 6

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA O DELLA RETTIFICA

I soggetti tenuti al pagamento della tassa devono presentare la relativa denuncia su appositi moduli, messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, entro il 20 Gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'obbligo dell'iscrizione a ruolo o in cui si sono verificate le modifiche delle condizioni di tassabilità.

Art. 7

LIMITI TERRITORIALI DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il Regolamento comunale di cui all'art. 8 del D.P.R. 10. 9.1982 n. 915 nell'individuare le zone servite con raccolta obbligatoria, ovvero le zone di estensione del servizio, dovrà altresì precisare, per ciascuna di esse, l'ubicazione, le modalità di effettuazione del servizio, il numero e la capacità dei contenitori, la periodicità della rimozione come previsto dall'art. 59, comma 1, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

Nel Regolamento sono individuate le distanze massime e i criteri della determinazione per la collocazione dei contenitori rispetto ai locali e le aree soggette a tassa, nonché la capacità minima di detti contenitori in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti.

Il Regolamento contiene altresì le modalità di attivazione del servizio per quei locali o aree tassabili che sono utilizzati o serviti dal servizio pubblico solo in determinati periodi stagionali.

Art. 8

COLLEGAMENTI TRA UFFICIO TRIBUTI ED UFFICI COMUNALI

Gli uffici comunali comunicano mensilmente all'ufficio tributi le seguenti notizie:

- ufficio anagrafe: il nominativo degli immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari;
- ufficio edilizia pubblica: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
- ufficio attività produttive: elenco delle imprese che hanno iniziato un'attività e/o per la quale abbiano ottenuto un'autorizzazione;
- ufficio decentrato - iscrizioni e variazioni sui modelli predisposti limitatamente alla civile abitazione;
- ufficio polizia municipale.

Art. 9

CANCELLAZIONE DAL RUOLO

Coloro che cessano di occupare o di condurre locali od aree soggetti al tributo, devono farne denuncia all'ufficio tributi per la cancellazione dal ruolo.

La cessazione in corso dell'anno, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la cessazione. Sono cancellati d'ufficio dall'amministrazione comunale coloro che occupino o conducano locali e aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.

Art. 10

RIMBORSI

I rimborsi della tassa, accertati dall'ufficio tributi, saranno effettuati secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dal Regolamento interno dell'amministrazione comunale emanato ai sensi della Legge 7.8.1990 n. 241.

Art. 11

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 la Giunta comunale designa il funzionario responsabile della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente Regolamento se non attribuite espressamente ad altro organismo comunale.

Art. 12

DEFINIZIONE DI LOCALI ED AREE TASSABILI

Si considerano locali tassabili, a tutti gli effetti dell'applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, che possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Si considerano aree tassabili quelle adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto e banchi di vendita all'aperto, nonché a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato che, per la loro utilizzazione, possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Sono tassabili pure tutti quei manufatti "aperti" come tettoie, capannoni ed altri manufatti di facile rimozione.

Sono altresì esclusi i locali e le aree scoperte di cui all'art. 62, comma 5, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

Art. 13

CLASSIFICAZIONE DI LOCALI ED AREE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 i locali e le aree soggette alla tassa si suddividono nelle seguenti categorie e sottocategorie:

- a) Locali ed aree adibite a musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiali militari;
- b) complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, aree turistiche;
- c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri;
- d) locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e), j), circoli sportivi e ricreativi;
- e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;

- f) locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

Ai fini dell'applicazione della tassa e della individuazione della categoria e sottocategoria si fa riferimento all'attività complessivamente svolta, non già alle riparazioni interne del singolo complesso.

Art. 14

OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI LOCALI

Coloro che usufruiscono, a qualsiasi titolo, di camere mobiliate o meno, comprese in abitazioni da altri occupate, non sono assoggettabili al pagamento del tributo. Lo stesso trattamento viene riservato per coloro che occupano interi appartamenti per un periodo stagionale. Nei casi di cui sopra la tassa è sempre dovuta dai soggetti indicati nell'art. 4.

Art. 15

APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IN FUNZIONE DEL SERVIZIO

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio, relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, è svolto in regime di privativa nelle forme previste dall'art. 8 del D.P.R. 10. 09.1982 n. 915.

La tassa è comunque dovuta anche per quelle zone non comprese nei limiti della zona di raccolta obbligatoria quando, di fatto, detto servizio sia attuato.

Art. 16

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Annualmente in concomitanza con la preparazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, la Giunta comunale determina l'ammontare della tariffa per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni tramite gli elementi di valutazione ed i costi di esercizio individuati all'art. 61 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507.

A tale proposito la Giunta comunale si avvarrà dei dati del conto consuntivo dell'esercizio precedente approvati al 30 Giugno e delle previsioni di aumento inserite nello schema di bilancio di previsione in corso di esercizio. I costi predetti sono quelli indicati all'art. 61 e dall'art. 79, comma 5, del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507.

Successivamente alla determinazione dei costi Generali, la Giunta comunale procederà alla determinazione dei medesimi per le singole categorie e sottocategorie che compongono la tariffa in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti in ciascuna di essa e alla incidenza dei costi della varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento per ogni categoria o sottocategoria.

Art. 17

NORME PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie tassabile dei locali è quella misurata sulla superficie in pianta del locale oppure sul perimetro interno delle aree scoperte.

Art. 18

ESENZIONI OGGETTIVE

Non sono soggetti alla tassa, quali autonomi presupposti di imposizione, i balconi, le verande che costituiscono pertinenze o accessori di immobili soggetti a tassazione, le aree agricole, le aree destinate esclusivamente ad attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di tali discipline. Peraltro le aree pertinenziali e accessorie di locali e di aree soggette a imposizione, sono computate nella misura del 25% della superficie effettiva, ai sensi dell'art. 66, comma 2, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

Non sono altresì soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti sia per la loro natura, sia per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Tali circostanze debbono formare oggetto di denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate dal Comune.

Vi rientrano invece i locali riservati agli spettatori e le altre parti destinate alla presenza di persone inserite nei complessi sportivi.

Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa: (esempio):

- a) gli edifici destinati ed aperti al culto, con esclusione degli eventuali locali annessi ad uso abitazione;
- b) le case sfornite di mobili per tutto il periodo dell'anno;
- c) gli stabili ed uffici comunali, con esclusione degli edifici scolastici;
- d) superfici o parti di esse ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedervi i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte di cui all'art. 62, comma 5, del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507.

Art. 19

DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DEI RIFIUTI

In attuazione dell'art. 77, comma 1, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, è istituita la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti. Sono soggetti al pagamento della tassa predetta:

- a) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), della Legge 28.3.1991 n. 112 esercenti nel territorio comunale. Quanto alla

individuazione della superficie si fa riferimento alla superficie di ingombro dell'autoveicolo utilizzato;

- b) Tutti i soggetti che effettuano occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, purché l'occupazione venga utilizzata per un periodo inferiore a 6 mesi annui e in maniera non ricorrente. Nella ipotesi di occupazione ricorrente si rientra nella fattispecie dell'art. 66, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507. Per le occupazioni regolate dal presente articolo ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 77 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e fermi restando i criteri ivi previsti per la individuazione della categoria di appartenenza, la tariffa è maggiorata del 50%.

Art. 20

DISCIPLINA DELLA TASSA PER LE PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

In attuazione dell'art. 63, comma 2, del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 ove le parti comuni dei condomini non abbiano formato oggetto di autonoma denuncia, la superficie degli alloggi facenti parte del condominio stesso viene aumentata delle seguenti percentuali:

5%	per i condomini formati da n. 2 a 4 alloggi
3%	per i condomini formati da n. 5 a 6 alloggi
2%	per i condomini formati da n. 7 alloggi ed oltre.

Art. 21

RIDUZIONE DELLA TASSA

Costituiscono ipotesi di violazione, di cui all'art. 59, comma 4, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, tali da richiedere l'applicazione della tassa in misura non superiore al 40% le seguenti condizioni:

- riduzione della frequenza della raccolta rispetto alla periodicità dei prelievi previsti;
- riduzione della capacità di raccolta dei contenitori;
- ubicazione del locale o area soggetta a tassa al di fuori della zona perimetrata o di fatto servita. Relativamente a questa fattispecie la tassa si applica nella misura del 30% della tariffa vigente.

Art. 21 Bis

AGEVOLAZIONI PER UTENZE DOMESTICHE DISTANTI DAL CASSONETTO

Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, per le utenze domestiche risultanti all'interno dell'area pubblica di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti, ma il cui edificio abitativo dista oltre 1 Km. dal più vicino cassonetto, calcolato considerando il più breve percorso stradale individuabile, la tassa si applica in misura ridotta del 50% della tariffa vigente.

Art. 22

RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

In applicazione dell'art. 66, commi 3 e 4, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 la riduzione della tariffa unitaria per le ipotesi ivi previste viene applicata nelle seguenti misure:

- 20% per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio della attività;
- 33% per abitazioni con unico occupante;
- 20% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo o limitato ai sensi dell'art. 66, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507;
- 20% per abitazioni poste nel territorio comunale tenute a disposizione da parte di soggetti residenti all'estero per oltre 6 mesi l'anno;
- 20% per la parte abitativa di costruzioni rurali occupate da agricoltori. Per agricoltori si intendono gli imprenditori agricoli definiti tali dal Codice Civile e che traggano dalla conduzione del fondo un reddito superiore ai 2/3 di quello complessivo, ai sensi dell'art. 12 della Legge 9.5.1975 n. 153. Tale riduzione compete solo alle occupazioni esercitate da persone fisiche, con esclusione degli immobili condotti da persone giuridiche.

Sono computate al 50% le superfici riguardanti aree scoperte a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui all'art. 66, comma 2, del D.Lgs. 507/93;

Sono computate al 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza ed accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

Art. 23

AGEVOLAZIONI

In attuazione dell'art. 67 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 relativo alle agevolazioni nei confronti dei contribuenti a fronte di riduzioni per interventi tecnici comportanti una minore produzione di rifiuti, l'ente si riserva di deliberare successivamente con apposita integrazione.

Art. 23 Bis

AGEVOLAZIONI PER L'UTILIZZO DEL BIOCOMPOSTER

In riferimento all'art. 67, comma 1, del D.Lgs. 507/93, a partire dall'anno 2002, in via sperimentale e fino all'applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, per le utenze che conferiscono i rifiuti in modo differenziato, mediante l'utilizzo del biocomposter, è riconosciuta una riduzione della tassa del 20 per cento.

La riduzione prevista dal presente articolo è riconosciuta entro l'anno solare successivo a quello di riferimento ed è concessa dietro attestazione rilasciata dal soggetto preposto

all'attività di controllo del regolare utilizzo del biocomposter, dimostrando a consuntivo l'effettivo riciclaggio dei rifiuti organici mediante il compostaggio domestico.

La percentuale di riduzione della tassa non è cumulabile con le altre riduzioni previste dagli articoli 21 e 22 del regolamento vigente.

L'utente interessato a beneficiare dell'agevolazione derivante dall'utilizzo del biocomposter dovrà produrre apposita istanza entro i termini previsti per le denunce dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93 (20 Gennaio).

In via transitoria, per l'anno 2002 sono previste le agevolazioni per gli utenti rientranti in possesso del biocomposter entro il 31.03.2002 e che presentano apposita istanza di riduzione della tassa inderogabilmente entro il 30 giugno 2002.

Art. 23 Ter

AGEVOLAZIONI PER PORTATORI DI HANDICAP E CLASSI SOCIALI PIU' DISAGIATE

Il Comune al fine di perseguire una politica sociale intesa ad aiutare le classi più disagiate, ha inteso introdurre una riduzione della tassa sui rifiuti solidi urbani da applicare nei seguenti casi specifici:

- Nucleo familiare con portatore di handicap grave individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della L. 104/92;
- Nucleo familiare con presenza di soggetti di cui alla L. 508/88 (invalidi civili, ciechi e sordomuti);
- Nucleo familiare con invalido civile al 100% con reddito ISEE non superiore ad € 19.135,00;
- Nucleo familiare composto da persone residenti che abbiano compiuto 65 anni di età con reddito ISEE non superiore ad € 9.565,00.

Per questi casi la tassa è ridotta in misura del 70% della tariffa vigente.

- Nucleo familiare con particolare situazione di disagio socio/economico a seguito di segnalazione effettuata dai servizi sociali con dichiarazione motivata, con reddito ISEE non superiore ad € 3.845,00.

Per questi casi la tassa è ridotta in misura del 95% della tariffa vigente.

Al fine di poter beneficiare di dette agevolazioni, l'utente interessato dovrà attestare la sussistenza delle condizioni di fatto mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi e messo a disposizione gratuitamente, da presentare a pena di nullità, entro il termine previsto per le denunce dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93 (20 Gennaio) con effetto dall'anno di imposta successivo. In via transitoria per l'anno 2003 la dichiarazione di cui sopra dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2003.

Art. 24

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le norme contenute nel D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e nel D.P.R. 10.9.1982 n. 915, le quali prevalgono comunque rispetto alle presenti disposizioni in caso di contrasto.

Art. 25

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 8.6.1990 n. 142, sarà pubblicato all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi a tutti gli effetti di Legge.